



# COMUNE DI CASELLE LANDI

## PROVINCIA DI LODI

**Ordinanza N. 7**  
**Data di registrazione 20/06/2025**

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE IN BOTTIGLIE DI VETRO E IN LATTINA DA ASPORTO IN OCCASIONE DEL “MEMORIAL DOTT. GIOVANNI GRECCHI”**

**Il Sindaco**  
**(in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza)**

**Premesso che** in data 21/06/2025 si svolgerà il “Memorial Dott. Giovanni Grecchi”

**Atteso** che la gestione di tale evento, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure e interventi atti a garantire:

- La sicurezza urbana;
- La pubblica incolumità;
- La quiete pubblica;
- La prevenzione di atti vandalici;
- Scongiorare le criticità all'uso e all'abbandono di contenitori di vetro;

**Richiamate** la circolare emanata dal capo della Polizia, con nota del 7 giugno 2017 e la Direttiva del Ministero dell'Interno del 18 Luglio 2018 che fissano una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto della garanzie di safety (identifica la sicurezza che si occupa dell'incolumità e della tutela fisica), mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di safety, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

**Rilevato** che la Prefettura invita i Sindaci all'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e di altre bevande in bottiglia di vetro e lattine:

**ATTESO CHE:**

- L'introduzione di bevande alcoliche non servite direttamente dagli Organizzatori non permette agli stessi di effettuare preventivo controllo sull'età e sullo stato di alterazione dell'avventore che potrebbe essere minorenne e/o in evidente stato di ubriachezza, motivazioni per cui si escluderebbe, a priori, la possibilità di somministrazione di bevande alcoliche;
- In via generale risulta essere pericoloso in occasione dello svolgimento di manifestazioni di tale portata servire bevande in contenitori di vetro e in lattina per la reale possibilità che possano rompersi cadendo e/o essere utilizzati come oggetti contundenti in caso di ipotetiche risse;

## **VALUTATO CHE:**

- Risulta opportuno intervenire preventivamente per arginare possibili insorgenze di fenomeni di disordine, rischiosi per la sicurezza pubblica e il degrado urbano e ambientale, causati dal consumo di alimenti e bevande e dal conseguente abbandono diffuso e generalizzato dei relativi contenitori di vetro e simili, pericolosi per l'incolumità pubblica, quali bottiglie, bicchieri e piatti in ceramica, i quali possono essere trasformati in oggetti contundenti atti ad offendere le persone e a danneggiare il patrimonio pubblico e/o privato;

## **VISTI:**

- Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, operate a norma del Decreto Legge n° 92 del 23/05/2008 convertito nella legge n° 125 del 24/07/2008;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n° 186 del 09/08/2008;
- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

## **ORDINA**

**In occasione del “Memorial Dott. Giovanni Grecchi” in programma dal giorno 21 Giugno 2025 saranno vietati, in tutta l'area della manifestazione i comportamenti di seguito elencati:**

- a) Gli organizzatori della manifestazione non potranno servire bevande, di nessun tipo, in contenitori di vetro e in lattine, servire alimenti in piatti di ceramica o simili materiali suscettibili di facile rottura e di possibile utilizzo come oggetti contundenti;**
- b) I commercianti e i Gestori non potranno cedere, a nessun titolo, bevande alcoliche. Gli stessi non potranno cedere, a nessun titolo, nessun tipo di bevanda con contenitore in vetro;**
- c) Gli avventori della manifestazione non potranno introdurre, per nessun motivo, nell'area della manifestazione e della fiera nessun tipo di bevanda alcolica non acquistata direttamente agli stand dell'Organizzazione dell'evento. Al pari non potranno introdurre alcun tipo di bevanda in contenitori di vetro.**

Il funzionario Comunale competente a valutare le pratiche per il rilascio dei provvedimenti di assenso necessari per lo svolgimento della manifestazione e delle attività correlate indicherà nelle autorizzazioni le prescrizioni di cui sopra.

Agli ingressi dell'area della manifestazione saranno esposti idonei avvisi che renderanno edotta la cittadinanza dei divieti di cui sopra.

## **PREROGATIVE DEL PERSONALE DELLA MANIFESTAZIONE:**

Il personale che garantisce la sicurezza della manifestazione e in generale il personale dell'Organizzazione dell'evento hanno l'onere di predisporre un servizio di controllo agli ingressi dell'area di svolgimento della fiera finalizzato ad evitare l'ingresso di persone in violazione ai precetti di cui sopra.

A tal proposito il personale deve vietare l'ingresso a chiunque tenti di entrare nell'area della manifestazione con bevande alcoliche non acquistate nei propri stand o in generale con contenitori di vetro.

In caso di resistenza da parte dell'avventore il personale dovrà immediatamente avvisare la Forza Pubblica per i provvedimenti conseguenti.

## **SANZIONI PER INOSSERVANZA DELL'ORDINANZA:**

1. La violazione delle disposizioni di cui al punto a) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, in caso di accertamento della violazione verrà disposta la sospensione della Fiera a norma degli articoli 9 e 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per un periodo minimo di giorni 1.
2. La violazione delle disposizione di cui al punto c) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale.

## **DISPONE**

3. Di incaricare gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica di vigilare sull'effettivo rispetto della presente Ordinanza;
4. Di inviare al Prefetto di Lodi comunicazione dell'adozione della presente Ordinanza a norma dell'Art. 54 comma 4 del decreto Legislativo n° 267/2000;
5. Di inviare per conoscenza copia del presente provvedimento al Comando Carabinieri di Castelnuovo Bocca d'Adda e alla Questura di Lodi.

## **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale con sede a Milano.

In alternativa al ricorso giudiziario è ammesso ricorso gerarchico, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Lodi.

Sindaco  
Bianchi Piero Luigi / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*